

✠ S. P. Q. R.

COMUNE DI ROMA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE (SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1997)

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno di venerdì nove del mese di maggio, alle ore 15,00, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di Roma, così composta:

1 RUTELLI FRANCESCO	<i>Sindaco</i>	10 DE PETRIS Dott.ssa LOREDANA	<i>Assessore</i>
2 TOCCI Dott. WALTER	<i>Vice Sindaco</i>	11 CANALE Dott. ANGELO	»
3 LANZILLOTTA Dott.ssa LINDA	<i>Assessore</i>	12 MONTINO ESTERINO	»
4 CECCHINI Arch. DOMENICO	»	13 CARDUCCI ARTENISIO Dott. FRANCESCO	»
5 PIVA Dott. AMEDEO	»	14 DEL FATTORE SANDRO	»
6 BORGNA Dott. GIOVANNI	»	15 GASBARRA Dott. ENRICO	»
7 SANDULLI Avv. PIERO	»	16 LA VALLE Prof. RANIERO	»
8 FARINELLI Dott.ssa FIORELLA	»	17 MILANA RICCARDO	»
9 MINELLI CLAUDIO	»		

Sono presenti gli Assessori Lanzillotta, Borgna, Sandulli, Farinelli, De Petris fino, Carducci Artensio, Del Fattore, La Valle e Milana.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Supplente Dott. Vincenzo Gagliani Caputo:

(O M I S S I S)

A questo punto il Vice Sindaco entra nell'Aula ed assume la presidenza dell'Assemblea.

(O M I S S I S)

A questo punto gli Assessori Piva, Cecchini e Minelli entrano nell'Aula.

(O M I S S I S)

A questo punto il Segretario Generale Supplente esce dall'Aula e le funzioni di segreteria vengono assunte dal Vice Segretario Generale Dott. Costantino Frate.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 1689

**Procedimento del piano generale per il riordino degli impianti pubblicitari.
Attuazione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 289 del 19
dicembre 1994 e n. 254 del 6 novembre 1995.**

Premesso che, con deliberazione n. 289 del 19 dicembre 1994, il Consiglio Comunale ha adottato il regolamento sulla pubblicità esterna e sulle pubbliche affissioni;

Che, con deliberazione n. 254 del 6 novembre 1995, il Consiglio Comunale ha approvato il piano generale per il riordino degli impianti pubblicitari, con procedura di carattere straordinario;

Che, in attuazione delle suddette deliberazioni, devono essere stabilite le modalità del procedimento di riordino degli impianti pubblicitari;

Che l'articolo 30, comma 3, della deliberazione regolamentare n. 289/94 prevede che siano stabiliti, con specifico atto deliberativo, i criteri direttivi e le modalità del procedimento di verifica delle concessioni e delle autorizzazioni degli impianti pubblicitari rilasciate entro il 31 dicembre 1993, ai fini del loro riordino;

Che l'articolo 11, commi 1 e 2, del regolamento sui procedimenti amministrativi, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 125 del 24 giugno 1996, prevede che le modalità dei procedimenti siano determinate con deliberazione della Giunta Comunale;

Che il procedimento di riordino riguarda, in generale, tutti gli impianti pubblicitari ricadenti sulle aree comunali ovvero che insistono in una proprietà non comunale e sono adibiti alla pubblicità per conto di soggetti diversi dal proprietario;

Che il procedimento ha per oggetto il riordino delle concessioni e delle autorizzazioni rilasciate entro il 31 dicembre 1993, ai fini di un loro aggiornamento e rinnovo pluriennale;

Che il procedimento di riordino ha altresì per oggetto la domanda di riconferma degli impianti pubblicitari posti in opera, per i quali è stata depositata e registrata in atti la corrispondente domanda di autorizzazione o di trasferimento entro e non oltre il 31 dicembre 1994;

Che il procedimento di riordino ha infine per oggetto l'esame, previa conferma, delle istanze di concessione, autorizzazione, spostamento o trasferimento degli impianti pubblicitari, presentate entro e non oltre il 31 dicembre 1994;

Che, pertanto, le deliberazioni n. 289/94 e n. 254/95 non consentono l'installazione, lo spostamento o il trasferimento degli impianti pubblicitari successivamente alla data del 31 dicembre 1994, fatti salvi gli spostamenti disposti espressamente dal Comune per motivi di pubblico interesse;

Che, a norma delle deliberazioni n. 289/94 e n. 254/95, le installazioni, gli spostamenti o i trasferimenti degli impianti pubblicitari, se effettuati dopo il 31 dicembre 1994 e non rimossi, pregiudicano il procedimento di riordino facendo decadere tutte le altre concessioni, autorizzazioni ed istanze, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria e della rimozione d'ufficio;

Che, nel contempo, il Servizio Affissioni e Pubblicità, preposto alla gestione del procedimento di riordino, deve disporre il rigetto immediato delle istanze di concessione, autorizzazione, spostamento o trasferimento degli impianti pubblicitari posti in opera, che sono difformi dal codice della strada o dalle norme di cui alle deliberazioni n. 289/94 e n. 254/95 ovvero ricadono in zone vietate, vincolate o — se di superficie superiore ai 6 metri quadrati — all'interno dell'area perimetrata di cui alle deliberazioni n. 609/81 e n. 254/95, ordinandone la rimozione sotto pena dell'applicazione della sanzione pecuniaria, della rimozione d'ufficio e della decadenza di tutte le altre concessioni, autorizzazioni ed istanze;

Che il termine per la presentazione delle domande di riordino è stato prorogato al 30 dicembre 1996, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 4103 del 26 novembre 1996;

Che, nonostante la pubblicazione delle deliberazioni n. 289/94, n. 254/95 e n. 4103/96, i relativi avvisi pubblici, gli appositi comunicati video e stampa, numerosi soggetti titolari di concessioni o autorizzazioni sottoposte al riordino non risultano avere presentato la domanda, a causa della probabile mancata conoscenza del procedimento;

Che, considerata la rilevanza del fatto e la natura straordinaria del riordino, appare opportuno trasmettere una comunicazione, ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a coloro che sono già titolari di concessioni o autorizzazioni e che, pur non avendo presentato la domanda di riordino, hanno provveduto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità, della tassa di occupazione del suolo pubblico e del canone di concessione per l'anno 1997, invitandoli a presentare la domanda di riordino entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento, a pena di decadenza del titolo ai sensi e per gli effetti della deliberazione n. 254/95;

Che tale possibilità di regolarizzare l'omessa presentazione della domanda di riordino non è ammessa per coloro che non hanno provveduto ai pagamenti dovuti per l'anno 1997, in quanto le relative concessioni o autorizzazioni sono decadute per inadempimento;

Che, nelle more, l'esame delle domande di riordino già presentate deve procedere;

Che, per i suddetti motivi, sono ammesse anche le domande di riordino già pervenute dopo il 30 dicembre 1996 e fino alla data di adozione della presente deliberazione;

Che, per principio generale, sono ammissibili anche le domande di riordino pervenute a mezzo del servizio postale, anziché tramite la consegna diretta al protocollo del Servizio Affissioni e Pubblicità;

Che la domanda di riordino prevede la compilazione di un insieme di modelli già predisposti dal Servizio;

Che tali modelli sono denominati «F» (quadro A: dati identificativi del richiedente; quadro B: riepilogo degli allegati; quadro C: dichiarazione finale ai sensi della legge n. 15/68), «R» o «R/SPQR» (rinnovo delle concessioni e autorizzazioni), «E» (esame delle istanze), «S» o «S/SPQR» (scheda fotografica dell'impianto pubblicitario), «P» o «P.1» (pagamenti), «AI» (atto di impegno a regolarizzare gli omessi pagamenti), «N» (note esplicative);

Che — per il modello AI — con lettera circolare del Servizio Affissioni e Pubblicità, è stato precisato che «ai soli fini della procedura di riordino, sono escluse (dall'atto di impegno) le somme sulle quali è pendente un contenzioso, nei limiti dell'incidenza dell'impugnativa sul rapporto tributario, ferma restando la pretesa creditoria del Comune e l'iscrivibilità al ruolo delle somme richieste, a seguito della definizione della controversia e anche nel caso che l'autorità decidente non abbia disposto la sospensiva del provvedimento»;

Che, pertanto, debbono essere ammesse anche le domande di riordino, che allegano gli atti di impegno sottoscritti con la suddetta precisazione;

Che può essere ritenuto valido anche l'atto di impegno con sottoscrizione in forma semplice, anziché autenticata, considerato che costituisce una scrittura privata comunque opponibile al soggetto dichiarante;

Che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 3688 del 15 novembre 1994, è stato affidato in appalto il servizio di memorizzazione dei dati per la formazione degli archivi automatizzati del Comune;

Che, pertanto, la memorizzazione delle domande di riordino può essere eseguita dal titolare del suddetto appalto;

Che l'articolo 6, comma 1 lettera b), della legge n. 241/90 prevede che, nello svolgimento dell'istruttoria dei procedimenti, può essere richiesta l'integrazione e/o la rettifica delle domande incomplete e/o erranee;

Che, a norma dell'articolo 11, commi 3, 4 e 5, della deliberazione regolamentare n. 125/96, è prevista in ogni caso la possibilità di regolarizzare le domande incomplete e/o erranee;

Che l'articolo 15, comma 3, della deliberazione regolamentare n. 289/94 prevede che le domande possono essere regolarizzate dopo la loro presentazione, qualora contengano omissioni e/o erroneità;

Che tali principi generali debbono essere applicati anche al procedimento di riordino, consentendo la possibilità di regolarizzare le omissioni e/o erroneità delle domande;

Che, pertanto, la prima fase del procedimento consiste nell'accertamento della completezza e della correttezza delle domande di riordino, attraverso la verifica automatica integrata con l'esame della documentazione cartacea;

Che il rinnovo dei titoli presuppone la corrispondenza tra il provvedimento di concessione o di autorizzazione dichiarato nella domanda di riordino e il provvedimento amministrativo risultante agli atti d'ufficio, senza il riesame degli aspetti tecnico-regolamentari dell'impianto pubblicitario;

Che il Servizio Affissioni e Pubblicità dispone di un'archivio automatizzato dei provvedimenti amministrativi di concessione e di autorizzazione;

Che, pertanto, la suddetta corrispondenza deve essere verificata attraverso il sistema automatico, integrato con l'esame della documentazione cartacea;

Che, nei casi in cui il provvedimento amministrativo originario risulta adottato con deliberazione, ordinanza, disposizione o foglio di commissione ed è corrispondente con il provvedimento dichiarato nella domanda di riordino, la concessione o l'autorizzazione può essere confermata con una nuova determinazione dirigenziale;

Che, nei casi in cui la posizione dell'impianto pubblicitario è rimasta immutata — rispetto al provvedimento di concessione o di autorizzazione risultante agli atti d'ufficio — ed è variata nel frattempo la denominazione toponomastica della località, il rinnovo è disposto con l'aggiornamento dell'ubicazione, a condizione che il titolare della domanda di riordino presenti un'autocertificazione ai sensi della legge n. 15/68 sull'identità di posizione dell'impianto pubblicitario e sulla variazione toponomastica della località — ove non già dichiarate e documentate nella domanda di riordino;

Che, nei casi in cui il provvedimento di concessione o di autorizzazione risulta generico nella località e indeterminato nella posizione specifica dell'impianto pubblicitario, il rinnovo

è disposto con la puntualizzazione dell'ubicazione, a condizione che il titolare della domanda di riordino presenti un'autocertificazione ai sensi della legge n. 15/68 sull'esatta posizione dell'impianto pubblicitario — ove non già dichiarata e documentata nella domanda di riordino —;

Che l'articolo 30, comma 3, della deliberazione regolamentare n. 289/94 prevede che, qualora l'impianto pubblicitario presenti lievi difformità di localizzazione rispetto al provvedimento originario di concessione o di autorizzazione, il titolo viene confermato per la posizione acquisita;

Che una difformità di localizzazione può essere considerata lieve, agli effetti del riordino, se l'impianto pubblicitario risulta installato entro una distanza massima di 20 metri dalla posizione concessa o autorizzata, fatte salve le esigenze di sicurezza della circolazione stradale;

Che, nei casi in cui l'area di sedime dell'impianto pubblicitario è soggetta ad un vincolo di tutela, il rinnovo può essere disposto se il titolare della domanda di riordino produce il nulla osta aggiornato dell'autorità competente ovvero se produce, nelle more, una copia dell'istanza presentata per ottenerne il rilascio, prevedendosi in tal caso la revoca del titolo nell'ipotesi di sopravvenienza del diniego del nulla osta;

Che, nei casi in cui il provvedimento di concessione o di autorizzazione dichiarato nella domanda di riordino manca agli atti d'ufficio e il titolare della stessa domanda non ne esibisce l'originale in suo possesso, ovvero ne esibisce una copia da cui non può essere desunta l'esistenza del provvedimento tramite il repertorio delle concessioni e delle autorizzazioni, il rinnovo non può essere concesso o autorizzato, fatto salvo l'esame dell'eventuale istanza di concessione o autorizzazione presentata entro e non oltre il 31 dicembre 1994;

Che, a norma dell'articolo 15, comma 4, della deliberazione regolamentare n. 289/94, i provvedimenti di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni sono adottati dal Dirigente responsabile pro-tempore del Servizio Affissioni e Pubblicità;

Che, in sede di rinnovo, ogni concessione e autorizzazione deve avere per oggetto un solo impianto pubblicitario;

Che, per ogni concessione e autorizzazione, i pagamenti devono essere eseguiti con appositi versamenti distinti;

Che, in sede di riordino, può essere aggiornata l'intestazione delle concessioni e delle autorizzazioni, per effetto dei sopravvenuti cambi di denominazione o di forma giuridica ovvero delle istanze già presentate come volture e subingressi — anche delle concessioni di affitto degli impianti di proprietà comunale —, alla luce del parere dell'Avvocatura n. 53856 del 12 dicembre 1996;

Che il titolare dell'impianto pubblicitario, installato su un immobile di proprietà non comunale, deve presentare il consenso scritto del proprietario alla permanenza dell'impianto stesso sullo spazio di sua proprietà, senza il quale il rinnovo non può essere autorizzato per indisponibilità dell'area di sedime;

Che il consenso scritto può essere prodotto anche in forma semplice, purché vi siano contenuti tutti i dati identificativi dell'immobile e del terzo proprietario;

Che, ai sensi della deliberazione n. 254/95, sono consentiti in sede di riordino gli accorpamenti delle superfici pubblicitarie e il rinnovo può essere concesso o autorizzato, a condizione che vengano immediatamente rimossi gli impianti da cui provengono le superfici pubblicitarie accorpate;

Che non sono invece consentiti scorpori né frazionamenti delle superfici pubblicitarie, in quanto aumenterebbero gli ingombri, anziché ridurli come nei casi degli accorpamenti;

Che, in sede di riordino, è consentita la regolarizzazione della variazione dell'impianto pubblicitario da bifacciale a monofacciale, a causa della non visibilità della seconda facciata;

Che, in sede di riordino, è consentita la regolarizzazione della variazione degli elementi

accessori dell'impianto pubblicitario, come — ad esempio — la trasformazione da pittorico a luminoso/illuminato o viceversa, purché — nel secondo caso — sussista un'impossibilità derivante da causa non imputabile al titolare della domanda di riordino;

Che, al fine di rinnovare le concessioni e le autorizzazioni, il Servizio Affissioni e Pubblicità invia un prospetto di liquidazione di tutte le esposizioni debitorie del titolare della domanda di riordino, riguardanti l'imposta sulla pubblicità, la tassa di occupazione del suolo pubblico, il canone di concessione/affitto o l'indennità, i rimborsi delle spese di rimozione e deposito;

Che, a tal fine, le esposizioni debitorie devono essere regolarizzate in unica soluzione, fatte salve le controversie in attesa di definizione giudiziale e con la possibilità di produrre un'idonea fideiussione a garanzia dell'estinzione — in dodici rate mensili nell'arco di un anno — della morosità sul canone/indennità pari o superiore a 60 milioni di lire;

Che gli uffici del Servizio Affissioni e Pubblicità provvedono al riesame dei contenziosi pendenti, in contraddittorio con il titolare della domanda di riordino, affinché si pervenga alla definizione dei ricorsi dilatori o vertenti su questioni interpretative già decise con pronunce per casi identici o di carattere generale e siano effettuati i pagamenti delle somme di cui è causa, ovvero — previa acquisizione di ulteriori elementi di controparte — sia verificata la sussistenza di validi motivi per procedere all'annullamento o alla rettifica d'ufficio del provvedimento contestato, mediante l'esercizio del potere di autotutela;

Che, al fine di rinnovare le concessioni e le autorizzazioni, il titolare della domanda di riordino deve rimuovere tutti gli impianti pubblicitari non suscettibili di regolarizzazione, producendone l'elenco dettagliato con un'autocertificazione resa ai sensi della legge n. 15/68 e presentando le attestazioni dei pagamenti delle somme comunque dovute per l'imposta sulla pubblicità, la tassa e l'indennità di occupazione del suolo pubblico;

Che il provvedimento di rinnovo è emesso secondo gli schemi allegati come parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

Che l'originale del provvedimento di rinnovo, depositato agli atti d'ufficio, deve allegare come parte integrante la scheda fotografica «S» o «S/SPQR» dell'impianto pubblicitario;

Che l'esame delle istanze per le nuove installazioni ovvero per gli spostamenti o trasferimenti degli impianti pubblicitari, presentate entro e non oltre il 31 dicembre 1994, è soggetto alla medesima disciplina del procedimento di rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni, per quanto compatibile;

Che, per le altre fattispecie atipiche la cui valutazione risulta complessa sotto il profilo giuridico-amministrativo, appare opportuno predisporre una casistica, attraverso le istruttorie degli uffici, e sottoporla ad una Commissione composta dal Dirigente pro-tempore e da funzionari del Servizio Affissioni e Pubblicità e da rappresentanti dell'Avvocatura Comunale e del Segretariato Generale;

Che la Commissione avrà il compito di proporre alla Giunta Comunale la soluzione della casistica presa in esame;

Che, pertanto, il rinnovo o meno di tali concessioni e autorizzazioni ovvero il rilascio o meno dei nuovi titoli è subordinato all'adozione di apposita deliberazione d'indirizzo da parte della Giunta Comunale;

Che, per quanto non espressamente previsto dalla presente deliberazione, deve essere fatto rinvio alle deliberazioni n. 289/94 e n. 254/95;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 289 del 19 dicembre 1994, recante l'approvazione del regolamento sulla pubblicità esterna e sulle pubbliche affissioni;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 254 del 6 novembre 1995, recante l'approvazione del piano generale per il riordino degli impianti pubblicitari;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 125 del 24 giugno 1996, recante l'approvazione del regolamento sui procedimenti amministrativi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 4103 del 26 novembre 1996, recante la proroga tecnica al 30 dicembre 1996 del termine di presentazione delle domande di riordino;

Considerato che in data 20 marzo 1997 il Dirigente del Servizio Affissioni e Pubblicità, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: E. Talevi»;

Che in data 18 aprile 1997 il Dirigente della X U.O. della Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Dirigente

F.to: G. Giangreco»;

Che in data 5 maggio 1997 il Segretario Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Segretario Generale Supplente

F.to: V. Gagliani Caputo»;

LA GIUNTA COMUNALE

per i motivi esposti in narrativa, delibera di approvare la seguente disciplina del procedimento di riordino degli impianti pubblicitari, in attuazione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 289 del 19 dicembre 1994 e n. 254 del 6 novembre 1995:

Titolo I

Principi generali

Articolo 1

Premesse

1. Il procedimento, di cui alla presente deliberazione, riguarda tutti gli impianti pubblicitari ricadenti sulle aree comunali ovvero che insistono in una proprietà non comunale e sono adibiti alla pubblicità per conto di soggetti diversi dal proprietario.

2. Il procedimento ha per oggetto il riordino delle concessioni e delle autorizzazioni rilasciate entro il 31 dicembre 1993, ai fini di un loro aggiornamento e rinnovo pluriennale.

3. Il procedimento ha altresì per oggetto il riordino, previa domanda di riconferma, degli impianti pubblicitari posti in opera, per i quali è stata depositata e registrata in atti la corrispondente domanda di autorizzazione o di trasferimento entro e non oltre il 31 dicembre 1994.

4. Il procedimento ha infine per oggetto l'esame, previa conferma, delle istanze di concessione, autorizzazione, spostamento o trasferimento degli impianti pubblicitari, presentate entro e non oltre il 31 dicembre 1994.

5. Il procedimento di riordino è gestito dal Servizio Affissioni e Pubblicità, secondo le modalità stabilite dalla presente deliberazione in attuazione del regolamento sulla pubblicità esterna e sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 289 del 19 dicembre 1994, e del piano generale degli impianti pubblicitari, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 254 del 6 novembre 1995, cui è fatto rinvio per quanto non espressamente previsto.

6. Il procedimento di riordino, approvato dalle deliberazioni n. 289/94 e n. 254/95, non consente l'installazione, lo spostamento o il trasferimento degli impianti pubblicitari successivamente alla data del 31 dicembre 1994, fatti salvi gli spostamenti disposti espressamente dal Comune per motivi di pubblico interesse.

7. A norma delle deliberazioni n. 289/94 e n. 254/95, le installazioni, gli spostamenti o i trasferimenti degli impianti pubblicitari, se effettuati dopo il 31 dicembre 1994 e non rimossi, pregiudicano il procedimento di riordino facendo decadere tutte le altre concessioni, autorizzazioni ed istanze, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria e della rimozione d'ufficio.

8. Nel contempo, il Servizio Affissioni e Pubblicità dispone il rigetto immediato delle istanze di concessione, autorizzazione, spostamento o trasferimento degli impianti pubblicitari posti in opera, che sono difformi dal codice della strada o dalle norme di cui alle deliberazioni n. 289/94 e n. 254/95 ovvero ricadono in zone vietate, vincolate o — se di superficie superiore ai 6 metri quadrati — all'interno dell'area perimetrata di cui alle deliberazioni n. 609/81 e n. 254/95, ordinandone la rimozione sotto pena dell'applicazione della sanzione pecuniaria, della rimozione d'ufficio e della decadenza di tutte le altre concessioni, autorizzazioni ed istanze.

9. Tutte le comunicazioni da inviare al titolare della domanda di riordino sono trasmesse dal Servizio Affissioni e Pubblicità a mezzo di telefax ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

10. Il rinnovo, il rilascio o il diniego delle concessioni e delle autorizzazioni sono disposti con provvedimento espresso del Dirigente responsabile pro-tempore del Servizio Affissioni e Pubblicità.

Articolo 2

Natura del procedimento

1. Il procedimento di riordino ha natura straordinaria, essendo parte integrante del primo piano generale degli impianti pubblicitari approvato con deliberazione n. 254/95.

Articolo 3

Termini delle domande

1. È confermato il termine del 30 dicembre 1996 per la presentazione delle domande di riordino, come stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 4103 del 26 novembre 1996.

2. Tuttavia, al fine di consentire ai soggetti già titolari di concessioni o di autorizzazioni, sottoposte in via straordinaria al riordino, e che hanno provveduto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità, della tassa di occupazione del suolo pubblico e del canone di concessione per l'anno 1997, la possibilità di regolarizzare l'eventuale omessa presentazione della domanda di riordino, il Servizio Affissioni e Pubblicità trasmette una comunicazione di invito a presentare tale domanda entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento, a pena di decadenza del titolo ai sensi e per gli effetti della deliberazione n. 254/95.

Le concessioni o autorizzazioni, per le quali non è stata presentata la domanda di riordino né sono effettuati i pagamenti per l'anno 1997, devono essere dichiarate decadute.

3. Ai fini di cui al comma 2, il Servizio Affissioni e Pubblicità procede, al confronto tra il protocollo di consegna delle domande di riordino e le concessioni o le autorizzazioni ed i pagamenti per l'anno 1997 risultanti agli atti d'ufficio.

4. Le domande di riordino già presentate vengono nel frattempo esaminate, anche se pervenute dopo il 30 dicembre 1996 e fino alla data di adozione della presente deliberazione.

5. In ogni caso, sono ammesse le domande di riordino pervenute a mezzo del servizio postale, anziché tramite la consegna diretta al protocollo del Servizio Affissioni e Pubblicità.

Articolo 4

Archivio automatizzato delle domande

1. Le domande di riordino sono memorizzate in un apposito archivio automatizzato, a cura dell'appaltatore del servizio di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 3688 del 15 novembre 1994.

Articolo 5

Composizione delle domande

1. Le domande di riordino sono composte dai seguenti modelli predisposti:

- a) il modello «F», articolato nei quadri A (dati identificativi del richiedente), B (riepilogo degli allegati) e C (dichiarazione finale ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15);
- b) il modello «R» (rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni degli impianti pubblicitari di proprietà privata);
- c) il modello «R/SPQR» (rinnovo delle concessioni degli impianti pubblicitari di proprietà comunale);
- d) il modello «E» (esame delle istanze di nuove concessioni o autorizzazioni ovvero di spostamenti o trasferimenti degli impianti pubblicitari, presentate entro e non oltre il 31 dicembre 1994);
- e) il modello «S» (scheda fotografica dell'impianto pubblicitario di proprietà privata);
- f) il modello «S/SPQR» (scheda fotografica dell'impianto pubblicitario di proprietà comunale);
- g) il modello «P» o «P.1» (pagamenti dell'imposta sulla pubblicità, della tassa di occupazione del suolo pubblico, del canone di concessione o indennità di occupazione della proprietà comunale, del canone di affitto dell'impianto pubblicitario di proprietà comunale);
- h) il modello «AI» (atto di impegno a regolarizzare gli omessi pagamenti);
- i) il modello «N» (note esplicative).

Articolo 6

Regolarizzazione delle domande

1. Sulla base dell'archivio automatizzato di cui all'articolo 4, integrato con l'esame della documentazione cartacea, il Servizio Affissioni e Pubblicità verifica la completezza e la correttezza delle domande di riordino.

2. Se la domanda di riordino risulta incompleta e/o erronea, il richiedente deve integrare la documentazione e/o rettificare l'errore, fatti salvi i casi in cui il Servizio Affissioni e Pubblicità può procedere d'ufficio dandone una semplice comunicazione.

3. Ai fini di cui al comma 2, il Servizio Affissioni e Pubblicità invita il titolare della domanda di riordino a presentarsi entro 10 giorni, personalmente o tramite un suo rappresentante munito di delega anche in forma semplice, per procedere al contraddittorio sulla documentazione incompleta e/o erronea, informandolo — in linea di massima — delle omissioni e/o degli errori riscontrati.

4. Se l'invito non viene rispettato, la domanda di riordino deve essere respinta con provvedimento del Dirigente responsabile pro-tempore del Servizio Affissioni e Pubblicità.

5. Ove possibile, l'integrazione e/o la rettifica vengono effettuate immediatamente; altrimenti, il titolare della domanda di riordino deve provvedere entro il termine di 15 giorni.

6. Il contraddittorio sulla documentazione incompleta e/o erronea viene verbalizzato a cura del personale addetto del Servizio Affissioni e Pubblicità.

7. Un originale del verbale è consegnato contestualmente al titolare della domanda di riordino o al suo delegato.

8. Se l'integrazione e/o la rettifica non vengono consegnate entro la scadenza dei 15 giorni, la domanda di riordino deve essere respinta con provvedimento del Dirigente responsabile pro-tempore del Servizio Affissioni e Pubblicità.

9. La domanda non può essere successivamente istruita, finché non è completa e corretta in tutte le componenti.

10. Costituiscono omissioni e/o erroneità suscettibili di regolarizzazione:

- a) la mancata e/o errata trascrizione dei dati;
- b) l'omessa sottoscrizione degli allegati;
- c) l'omessa o errata compilazione dell'atto di impegno di cui al modello «AI»;
- d) la mancata e/o errata compilazione e/o la sottoscrizione in forma semplice, anziché autenticata, della dichiarazione «C» ai sensi della legge n. 15/68; in tal caso, la regolarizzazione deve essere effettuata dinanzi ad un funzionario del Servizio Affissioni e Pubblicità;
- e) la specifica e/o la formulazione di ulteriori note esplicative di cui al modello «N».

Articolo 7

Validità dell'atto di impegno

1. È valido l'atto di impegno che riporta la sottoscrizione in forma semplice, anziché autenticata.

2. È altresì valido l'atto di impegno, con il quale il dichiarante si obbliga a regolarizzare gli omessi pagamenti, precisando che sono escluse le somme sulle quali è pendente un contenzioso, nei limiti dell'incidenza dell'impugnativa sul rapporto tributario, ferma restando la pretesa creditoria del Comune e l'iscrivibilità al ruolo delle somme richieste, a seguito della definizione della controversia e' anche nel caso che l'autorità decidente non abbia disposto la sospensiva del provvedimento.

Titolo II

Rinnovo delle concessioni e autorizzazioni

Articolo 8

Verifica preliminare

1. Dopo aver acquisito la completezza e la correttezza della documentazione, il Servizio Affissioni e Pubblicità procede alla verifica della corrispondenza tra il provvedimento di concessione o di autorizzazione dichiarato nella domanda di riordino e il provvedimento amministrativo risultante agli atti d'ufficio, senza il riesame degli aspetti tecnico-regolamentari dell'impianto pubblicitario.

2. La suddetta corrispondenza è verificata mediante il confronto tra l'archivio automatizzato delle domande di riordino, di cui all'articolo 4, e la banca-dati dei provvedimenti amministrativi di concessione e di autorizzazione già in dotazione del Servizio Affissioni e Pubblicità, integrato con l'esame della documentazione cartacea.

3. Ove necessario, il Servizio Affissioni e Pubblicità svolge un contraddittorio con il titolare della domanda di riordino, secondo le modalità e nei termini di cui ai commi da 3 a 8 dell'articolo 6.

4. Se il provvedimento che ha dato origine alla concessione o all'autorizzazione risulta adottato con deliberazione, ordinanza, disposizione o foglio di commissione ed è corrispondente con il provvedimento dichiarato nella domanda di riordino, la concessione o l'autorizzazione può essere confermata con una nuova determinazione dirigenziale.

5. Se la posizione dell'impianto pubblicitario è rimasta immutata, rispetto al provvedi-

mento di concessione o di autorizzazione risultante agli atti d'ufficio, ed è variata nel frattempo la denominazione toponomastica della località, la determinazione dirigenziale di rinnovo può essere emessa con l'aggiornamento dell'ubicazione, a condizione che il titolare della domanda di riordino presenti — entro 15 giorni dal ricevimento di apposita richiesta — un'autocertificazione ai sensi della legge n. 15/68 sull'identità di posizione dell'impianto pubblicitario e sulla variazione toponomastica della località, a meno che non siano state già dichiarate e documentate nella domanda di riordino; altrimenti, la domanda di riordino deve essere respinta con provvedimento del Dirigente responsabile pro-tempore del Servizio Affissioni e Pubblicità.

6. Se il provvedimento di concessione o di autorizzazione risulta generico nella località e indeterminato nella posizione specifica dell'impianto pubblicitario, la determinazione dirigenziale di rinnovo può essere emessa con la puntualizzazione dell'ubicazione, a condizione che il titolare della domanda di riordino presenti — entro 15 giorni dal ricevimento di apposita richiesta — un'autocertificazione ai sensi della legge n. 15/68 sull'esatta posizione dell'impianto pubblicitario, ove non già dichiarata e documentata nella domanda di riordino; altrimenti, la domanda di riordino deve essere respinta con provvedimento del Dirigente responsabile pro-tempore del Servizio Affissioni e Pubblicità.

7. Se l'impianto pubblicitario ha una lieve difformità di localizzazione rispetto al provvedimento di concessione o di autorizzazione risultante agli atti d'ufficio, ossia è distante non più di 20 metri dalla posizione concessa o autorizzata, la concessione o l'autorizzazione può essere rinnovata con l'ubicazione acquisita, fatte salve le esigenze di sicurezza della circolazione stradale ed a condizione che il titolare della domanda di riordino presenti — entro 15 giorni dal ricevimento di apposita richiesta — un'autocertificazione ai sensi della legge n. 15/68 sull'esatta posizione dell'impianto pubblicitario, ove non già dichiarata e documentata nella domanda di riordino; altrimenti, la domanda di riordino deve essere respinta con provvedimento del Dirigente responsabile pro-tempore del Servizio Affissioni e Pubblicità.

Articolo 9 Condizioni

1. Ai fini del rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni, oltre alla corrispondenza tra il provvedimento dichiarato nella domanda di riordino e il provvedimento amministrativo risultante agli atti d'ufficio, devono sussistere le seguenti condizioni:

a) se l'area di sedime dell'impianto pubblicitario è sottoposta ad un vincolo di tutela, il titolare della domanda di riordino deve produrre il nulla osta aggiornato dell'autorità competente e, nelle more e — comunque — entro 15 giorni dal ricevimento di apposita richiesta, una copia dell'istanza presentata per ottenerne il rilascio. Altrimenti, la domanda di riordino deve essere respinta con provvedimento del Dirigente responsabile pro-tempore del Servizio Affissioni e Pubblicità;

b) se l'area di sedime dell'impianto pubblicitario non è di proprietà comunale, il titolare della domanda di riordino deve produrre — entro 30 giorni dal ricevimento di apposita richiesta — l'assenso scritto, anche in forma semplice, con cui il proprietario — dichiarati gli elementi identificativi dell'immobile e le proprie generalità — consente alla permanenza dell'impianto pubblicitario. Altrimenti, la domanda di riordino deve essere respinta con provvedimento del Dirigente responsabile pro-tempore del Servizio Affissioni e Pubblicità;

c) gli omessi pagamenti (imposta sulla pubblicità, tassa di occupazione del suolo pubblico, canone di concessione/affitto o indennità di occupazione del suolo pubblico, spese di rimozione e deposito) devono essere regolarizzati in un'unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento del prospetto di liquidazione del Servizio Affissioni e Pubblicità, fatta eccezione per le somme che sono oggetto di una controversia pendente e fatta salva la possibilità di produrre — entro lo stesso termine — un'idonea fideiussione a garanzia dell'estinzione, in

dodici rate mensili nell'arco di un anno, della morosità sul canone/indennità pari o superiore a 60 milioni di lire. Altrimenti, la domanda di riordino deve essere respinta con provvedimento del Dirigente responsabile pro-tempore del Servizio Affissioni e Pubblicità;

d) il titolare della domanda di riordino deve aver rimosso tutti gli impianti pubblicitari non suscettibili di regolarizzazione e deve presentarne, entro 15 giorni dal ricevimento di apposita richiesta, l'elenco dettagliato autocertificato ai sensi della legge n. 15/68, nonché le attestazioni dei pagamenti delle somme comunque dovute per l'imposta sulla pubblicità, per la tassa e l'indennità di occupazione del suolo pubblico; altrimenti, la domanda di riordino deve essere respinta con provvedimento del Dirigente responsabile pro-tempore del Servizio Affissioni e Pubblicità.

2. Il contraddittorio con il titolare della domanda di riordino è svolto secondo le modalità e nei termini di cui ai commi da 3 a 8 dell'articolo 6.

Articolo 10

Rigetto

1. Se il provvedimento amministrativo di concessione o di autorizzazione dichiarato nella domanda di riordino manca agli atti d'ufficio e il titolare della stessa domanda non ne esibisce l'originale in suo possesso, ovvero ne esibisce una copia da cui non può essere desunta l'esistenza del provvedimento tramite il repertorio delle concessioni e delle autorizzazioni, la domanda di riordino deve essere respinta con provvedimento del Dirigente responsabile pro-tempore del Servizio Affissioni e Pubblicità, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15.

2. Ove necessario, il Servizio Affissioni e Pubblicità svolge un contraddittorio con il titolare della domanda di riordino, secondo le modalità e nei termini di cui ai commi da 3 a 8 dell'articolo 6.

3. In tutti i casi in cui la domanda di rinnovo dell'impianto pubblicitario viene respinta, l'impianto pubblicitario medesimo deve essere immediatamente rimosso, sotto pena dell'applicazione della sanzione pecuniaria, della rimozione d'ufficio, della revoca di tutte le altre concessioni e autorizzazioni e del rigetto di tutte le altre istanze.

Articolo 11

Riesame dei ricorsi

1. Il Servizio Affissioni e Pubblicità provvede al riesame dei contenziosi pendenti sulle somme richieste a vario titolo dal Comune, in contraddittorio con il titolare della domanda di riordino o con un suo delegato, affinché si pervenga alla definizione dei ricorsi dilatori o vertenti su questioni interpretative già decise con pronunce per casi identici o di carattere generale e siano regolarizzati gli omessi pagamenti di cui è causa, ovvero — previa acquisizione di ulteriori elementi di controparte — sia verificata la sussistenza di validi motivi per procedere all'annullamento o alla rettifica d'ufficio del provvedimento contestato, mediante l'esercizio del potere di autotutela.

Articolo 12

Accorpamenti, scorpori, frazionamenti e accessori

1. In sede di riordino, sono ammessi:

a) gli accorpamenti delle superfici pubblicitarie; in tal caso, il rinnovo può essere concesso o autorizzato a condizione che vengano immediatamente rimossi gli impianti da cui provengono le superfici pubblicitarie accorpate;

b) le riduzioni dell'impianto pubblicitario da bifacciale a monofacciale, a causa della non visibilità della seconda facciata;

c) le trasformazioni dell'impianto pubblicitario da pittorico a luminoso/illuminato;

d) le trasformazioni dell'impianto pubblicitario da luminoso/illuminato a pittorico, per l'impossibilità della luminosità/illuminazione derivante da una causa non imputabile al titolare della domanda di riordino.

2. In sede di riordino, non sono ammessi scorpori né frazionamenti delle superfici pubblicitarie.

Articolo 13

Cambi di denominazione o forma, volture e subingressi

1. In sede di riordino, l'intestazione della concessione o dell'autorizzazione può essere aggiornata, per effetto dei sopravvenuti cambi di denominazione o di forma giuridica ovvero delle istanze già presentate come volture e subingressi, anche degli impianti pubblicitari di proprietà comunale.

Articolo 14

Provvedimento

1. Il rinnovo ha una durata di 5 anni, per le concessioni, e di 3 anni, per le autorizzazioni, fatto salvo l'ulteriore rinnovo previsto dalla deliberazione regolamentare n. 289/94 e gli adeguamenti degli impianti pubblicitari in sede di piano particolareggiato o di progetto finalizzato all'arredo urbano.

2. Se l'area di sedime dell'impianto pubblicitario è sottoposta ad un vincolo di tutela e il titolare della domanda di riordino — non essendo già in possesso del nulla osta aggiornato dell'autorità competente — ha prodotto una copia dell'istanza presentata per ottenerne il rilascio, il rinnovo è disposto prevedendo espressamente la revoca del titolo nel caso di sopravvenienza del provvedimento di diniego del nulla osta.

3. Ogni concessione o autorizzazione deve avere per oggetto un solo impianto pubblicitario e, per ciascuna concessione o autorizzazione, i pagamenti devono essere eseguiti con appositi versamenti distinti.

4. L'originale del provvedimento di rinnovo, depositato agli atti d'ufficio, deve allegare come parte integrante il modello «S» o «S/SPQR» con la fotografia dell'impianto pubblicitario.

5. Se il titolare della domanda di riordino, o un suo rappresentante per procura, non si presenta a sottoscrivere preventivamente l'atto d'obbligo, entro 15 giorni dal ricevimento dell'invito del Servizio Affissioni e Pubblicità, la domanda di riordino deve essere respinta con provvedimento del Dirigente responsabile pro-tempore del Servizio medesimo.

Titolo III

Esame delle istanze

Articolo 15

Rinvio

1. L'esame delle istanze di nuove concessioni o autorizzazioni ovvero di spostamenti o trasferimenti degli impianti pubblicitari, presentate entro e non oltre il 31 dicembre 1994, è soggetto alla medesima disciplina del procedimento di rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni, per quanto compatibile.

Titolo IV
Principi finali

Articolo 16
Commissione consultiva


1. Per le fattispecie atipiche, la cui valutazione risulta complessa sotto il profilo giuridico-amministrativo, il Servizio Affissioni e Pubblicità predispone una casistica da sottoporre ad un'apposita Commissione consultiva.

2. La Commissione è composta dal Direttore pro-tempore e da funzionari del Servizio Affissioni e Pubblicità, da lui designati, e da rappresentanti dell'Avvocatura Comunale e del Segretariato Generale, alla nomina della Commissione si provvede con determinazione dirigenziale, acquisite le relative designazioni.

3. La Commissione ha il compito di proporre alla Giunta Comunale la soluzione della casistica presa in esame.

4. Sulla base delle proposte della Commissione, la Giunta Comunale adotta la delibera di indirizzo per la disciplina delle fattispecie complesse e per il rinnovo o meno delle concessioni e delle autorizzazioni e per il rilascio o meno dei nuovi titoli, sempre che sussistano comunque tutte le altre condizioni prescritte.

Inoltre, la Giunta Comunale delibera di approvare gli schemi dei provvedimenti dirigenziali per il rinnovo/rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni, allegati sub A), B) e C) alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale.



Allegato A)

Mod. IPC

S.P.Q.R.
COMUNE DI ROMA
DIPARTIMENTO VIII
POLITICHE ECONOMICHE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
IV° U.O.A. AREA SERVIZI PUBBLICITARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____ DEL _____

Oggetto: Rinnovo della concessione alla ditta _____ dell'impianto di proprieta' comunale della tipologia _____, sito in via _____ civico/Km. _____ e destinato all'esposizione di pubblicita' per conto proprio/terzi.

IL DIRIGENTE

Premesso che, con decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' stato approvato il nuovo ordinamento della pubblicita' esterna;

che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 289 del 19 dicembre 1994, e' stato approvato il regolamento comunale di attuazione del d.lgs. n. 507/93;

che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 254 del 6 novembre 1995, e' stato approvato il piano generale di riordino degli impianti pubblicitari, anche ai fini del rinnovo e rilascio di concessioni e autorizzazioni pluriennali;

che, con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____ 1997, sono state approvate le modalita' del procedimento di riordino;

che, con il numero d'ordine R/SPQR/_____ di cui al prot. n. _____ del _____, la ditta _____ ha presentato la domanda per il riordino e rinnovo della concessione in oggetto, originata dal provvedimento di cui alla _____ n. _____ del _____;

che sono stati verificati tutti i requisiti di cui alle deliberazioni n. 289/94 ; n. 254/95 e n. ____/97, come risulta dal seguente estratto dell'istruttoria:

-
-
-
-
-

che la ditta ha sottoscritto il preventivo atto d'obbligo, allegato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

che la ditta ha provveduto a costituire il deposito cauzionale di garanzia degli adempimenti della concessione, come da quietanza di tesoreria/fideiussione bancaria/polizza assicurativa acquisita agli atti;

visto il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modifiche ed integrazioni;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 289 del 19 dicembre 1994, recante il regolamento comunale sulla pubblicita' esterna;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 254 del 6 novembre 1995, recante il piano generale di riordino degli impianti pubblicitari;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____ 1997, recante le modalita' del procedimento di riordino degli impianti pubblicitari;

vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni;

attestata la regolarita' tecnico-amministrativa del provvedimento;

visto l'articolo 27, comma 2 lettera e), dello statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 316 del 26 settembre 1991, e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

E' concesso alla ditta _____, con sede in _____, codice fiscale _____, partita iva _____, in persona del legale rappresentante pro-tempore _____, nato a _____ il _____ e domiciliato come sopra per la carica, il rinnovo dell'impianto di proprieta' comunale della tipologia _____, sito in via _____ civico/Km. _____ e destinato all'esposizione di pubblicita' per conto proprio/terzi.

Pertanto, il provvedimento che ha originato la concessione, di cui alla _____ n. _____ del _____, e' definitivamente sostituito dalla presente determinazione dirigenziale.

La ditta e' tenuta ad osservare le disposizioni generali contenute nell'attuale normativa di legge, regolamento e piano, di cui al d.lgs. n. 507/93 ed alle deliberazioni n. 289/94, n. 254/95 e n. ___/97, e a rispettare, in particolare, le seguenti prescrizioni:

- 1) e' fatto divieto assoluto di cedere o subconcedere a terzi la concessione;
- 2) la concessione ha una durata di 5 (cinque) anni e puo' essere rinnovata fino ad un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni, mediante il regolare pagamento dell'imposta sulla pubblicita' e del canone di concessione.

Il Comune ha la potesta' di revocare in qualsiasi momento la concessione, per una motivata esigenza di pubblico interesse, e di disporre la rimozione dell'impianto, specie se dovesse sopravvenire un provvedimento di diniego del nulla osta da parte dell'autorita' superiore tutoria del vincolo sull'area di sedime, ove esistente.

In tal caso, il Comune propone, se possibile, una localizzazione diversa, a condizione che l'impianto sia stato rimosso e senza che cio' costituisca comunque un diritto per la ditta.

Qualora non sia possibile proporre una posizione alternativa per l'impianto ovvero la proposta sia rifiutata dalla ditta, viene unicamente rimborsata la parte del canone gia' versata per il periodo di mancato godimento della concessione, a condizione che l'impianto sia stato rimosso e senza che la ditta possa vantare alcuna indennita' di sorta.

Il Comune ha la potesta' di disporre, durante la concessione, l'adeguamento dell'impianto ad un piano particolareggiato o ad un progetto di arredo urbano.

E' fatta salva la facolta' della ditta di richiedere in qualsiasi momento la scadenza anticipata della concessione, con le modalita' previste dal d.lgs. n. 507/93 e dalla deliberazione n. 289/94.

In tal caso, l'impianto rientra nell'immediata disponibilita' del Comune, non e' dovuto il rimborso della parte del canone gia' versata per il periodo di mancato godimento della concessione ed il Comune procede all'incameramento del deposito cauzionale;

3) la ditta e' tenuta al pagamento dell'imposta per anno solare di riferimento, in base all'intera superficie dell'impianto concessa per la pubblicita' con esclusione dei supporti e della cornice perimetrale.

Se l'impianto e' predisposto per le affissioni dirette di manifesti e simili, l'imposta e' dovuta per anno solare di riferimento, indipendentemente dal numero dei cambi e dalla durata di ogni affissione.

L'imposta deve essere versata in un'unica soluzione entro il 31 (trentuno) gennaio dell'anno solare di riferimento ovvero, se ricorrono i presupposti di cui al d.lgs. n. 507/93, in 4 (quattro) rate trimestrali aventi scadenza il 31 (trentuno) gennaio, il 31 (trentuno) marzo, il 30 (trenta) giugno ed il 30 (trenta) settembre dell'anno solare di riferimento.

Se il pagamento viene omesso o ritardato, si applicano le soprattasse e gli interessi di mora stabiliti dal d.lgs. n. 507/93, con gli ulteriori addebiti in caso di riscossione coattiva;

4) la ditta e' obbligata al pagamento del canone di concessione per anno solare di riferimento, nella misura di lire _____ e fatti salvi gli aggiornamenti disposti dal Comune con propria deliberazione.

Il canone deve essere versato in 4 (quattro) rate trimestrali anticipate, entro il giorno 20 (venti) del primo mese di ciascun trimestre;

5) il deposito cauzionale di un'annualita' del canone, costituito a garanzia degli adempimenti della concessione, deve essere ricostituito, entro 30 (trenta) giorni, qualora il Comune ne debba fare utilizzo per le inadempienze della ditta;

6) la concessione e' revocata nei seguenti casi:

- contravvenzione al divieto assoluto di cedere o subconcedere a terzi la concessione;
- spostamento o modifica dell'impianto, senza la preventiva autorizzazione del Comune;
- mancata stipula della polizza assicurativa contro i danni a terzi o a cose di terzi;
- mancata apposizione della targa di identificazione, recante i dati stabiliti dal Comune;
- mancato pagamento annuale dell'imposta sulla pubblicita' o del canone di concessione ovvero anche di due rate trimestrali consecutive;
- recidiva nell'inadempimento ad uno o piu' obblighi, contestati per iscritto senza che la ditta vi abbia posto rimedio entro il termine fissato dal Comune;
- mancata ricostituzione del deposito cauzionale.

Il Servizio Affissioni e Pubblicita' e la Polizia Municipale sono incaricati, per quanto di competenza, di far rispettare gli obblighi della concessione.

Il Dirigente

Al Comune di Roma
Dipartimento VIII - Politiche Economiche e delle Attivita' Produttive
IV U.O.A. - Area Servizi Pubblicitari

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, nella
qualita' di rappresentante legale pro-tempore, impegna la ditta
_____, con sede in _____,
codice fiscale _____, partita iva
_____, a rispettare i seguenti obblighi ai fini del rinnovo della
concessione dell'impianto comunale della tipologia _____,
sito in via _____ civico/km. _____ e destinato all'esposizione di
pubblicita' per conto proprio/terzi:

- ad eseguire puntualmente i versamenti dell'imposta sulla pubblicita' e del canone di concessione, applicandosi, nell'ipotesi di omesso o ritardato pagamento del canone di concessione, gli interessi al tasso legale, fino alla data del soddisfo, ed un'indennita' di mora, a titolo di penale ai sensi degli articoli 1382 e 1383 del codice civile, pari al 6% (sei per cento) della somma non versata, con gli ulteriori addebiti in caso di riscossione coattiva;
- a mantenere costantemente l'impianto, in modo che, alla scadenza definitiva della concessione, sia riconsegnato al Comune idoneo per l'uso e in buono stato di conservazione;
- a provvedere alla sua sostituzione in caso di fatiscenza, dietro richiesta del Comune e con immediato trasferimento gratuito del nuovo impianto nella proprieta' comunale;
- ad osservare tutte le norme riguardanti la sicurezza, gli scavi, gli allacci per l'energia elettrica, eccetera, sollevando il Comune da ogni responsabilita' verso terzi o cose di terzi mediante la stipula di un'idonea polizza assicurativa, da depositare presso l'ufficio comunale preposto alla gestione della concessione entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di rinnovo;
- a riservare gratuitamente l'impianto, predisposto per le affissioni dirette, alle comunicazioni del Comune per un periodo di 15 (quindici) giorni all'anno, dietro preavviso del Comune stesso di almeno 30 (trenta) giorni e con spese di affissione a proprio carico;
- ad eseguire gratuitamente la rimozione materiale con i propri mezzi, compreso il trasporto nella depositaria comunale, di impianti pubblicitari abusivi installati nelle prossimita' dell'impianto oggetto della concessione, dietro preavviso del Comune di almeno 7 (sette) giorni ed alla presenza di addetti comunali.

La ditta prende atto della possibilita' di integrazioni o modifiche alle leggi, ai regolamenti, alle deliberazioni ed ai provvedimenti in genere che disciplinano la materia della pubblicita' esterna e si impegna fin da ora ad osservarne il puntuale rispetto.

Il rappresentante legale
(firma autenticata ai sensi della legge n. 15/68)

Allegato B)

Mod. APC

S.P.Q.R.
COMUNE DI ROMA
DIPARTIMENTO VIII
POLITICHE ECONOMICHE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
IV° U.O.A. AREA SERVIZI PUBBLICITARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____ DEL _____

Oggetto: Rinnovo/rilascio della concessione alla ditta _____ per l'installazione sull'area comunale, sita in via _____ civico/Km. _____, dell'impianto della tipologia _____ destinato all'esposizione di pubblicita' per conto proprio/terzi.

IL DIRIGENTE

Premesso che, con decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' stato approvato il nuovo ordinamento della pubblicita' esterna;

che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 289 del 19 dicembre 1994, e' stato approvato il regolamento comunale di attuazione del d.lgs. n. 507/93;

che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 254 del 6 novembre 1995, e' stato approvato il piano generale di riordino degli impianti pubblicitari, anche ai fini del rinnovo e rilascio di concessioni e autorizzazioni pluriennali;

che, con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____ 1997, sono state approvate le modalita' del procedimento di riordino;

che, con il numero d'ordine R/ _____ di cui al prot. n. _____ del _____, la ditta _____ ha presentato la domanda per il riordino e rinnovo della concessione in oggetto, originata dal provvedimento di cui alla _____ n. _____ del _____;

(ovvero)

che, con il numero d'ordine E/ _____ di cui al prot. n. _____ del _____, la ditta _____ ha presentato la domanda per l'esame e il rilascio della concessione in oggetto, di cui alla reversale n. _____ del _____;

che sono stati verificati tutti i requisiti di cui alle deliberazioni n. 289/94, n. 254/95 e n. _____/97, come risulta dal seguente estratto dell'istruttoria:

-
-
-
-
-

che la ditta ha sottoscritto il preventivo atto d'obbligo, allegato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

che la ditta ha provveduto a costituire il deposito cauzionale di garanzia degli adempimenti della concessione, come da quietanza di tesoreria/fideiussione bancaria/polizza assicurativa acquisita agli atti;

visto il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modifiche ed integrazioni;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 289 del 19 dicembre 1994, recante il regolamento comunale sulla pubblicita' esterna;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 254 del 6 novembre 1995, recante il piano generale di riordino degli impianti pubblicitari;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____ 1997, recante le modalita' del procedimento di riordino degli impianti pubblicitari;

vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni;

attestata la regolarita' tecnico-amministrativa del provvedimento;

visto l'articolo 27, comma 2 lettera e), dello statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 316 del 26 settembre 1991, e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

E' concesso alla ditta _____, con sede in _____, codice fiscale _____, partita iva _____, in persona del legale rappresentante pro-tempore _____, nato a _____ il _____ e domiciliato come sopra per la carica, il rinnovo/rilascio del titolo per l'installazione sull'area comunale, sita in via _____ civico/Km. _____, dell'impianto della tipologia _____ destinato all'esposizione di pubblicita' per conto proprio/terzi.

Pertanto, il provvedimento che ha originato la concessione, di cui alla _____ n. _____ del _____, e' definitivamente sostituito dalla presente determinazione dirigenziale (clausola esclusiva per il rinnovo della concessione).

La concessione deve intendersi rinunciata irrevocabilmente, se l'impianto non viene installato ed i relativi pagamenti non vengono effettuati entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento (clausola esclusiva per il rilascio della concessione).

La ditta e' tenuta ad osservare le disposizioni generali contenute nell'attuale normativa di legge, regolamento e piano, di cui al d.lgs. n. 507/93 ed alle deliberazioni n. 289/94, n. 254/95 e n. ____/97, e a rispettare, in particolare, le seguenti prescrizioni:

- 1) e' fatto divieto assoluto di cedere o subconcedere a terzi la concessione;
- 2) La concessione ha una durata di 5 (cinque) anni e puo' essere rinnovata fino ad un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni, mediante il regolare pagamento dell'imposta sulla pubblicita', della tassa di occupazione del suolo pubblico - ove dovuta - e del canone di concessione.

Il Comune ha la potesta' di revocare in qualsiasi momento la concessione, per una motivata esigenza di pubblico interesse, e di disporre la rimozione dell'impianto, specie se dovesse sopravvenire un provvedimento di diniego del nulla osta da parte dell'autorita' superiore tutoria del vincolo sull'area di sedime, ove esistente.

In tal caso, il Comune propone, se possibile, una localizzazione diversa, a condizione che l'impianto sia stato rimosso e senza che cio' costituisca comunque un diritto per la ditta.

Qualora non sia possibile proporre una posizione alternativa per l'impianto ovvero la proposta sia rifiutata dalla ditta, viene unicamente rimborsata la parte del canone gia' versata per il periodo di mancato godimento della concessione, a condizione che l'impianto sia stato rimosso e senza che la ditta possa vantare alcuna indennita' di sorta.

Il Comune ha la potestà di disporre, durante la concessione, l'adeguamento dell'impianto ad un piano particolareggiato o ad un progetto di arredo urbano.

E' fatta salva la facoltà della ditta di richiedere in qualsiasi momento la scadenza anticipata della concessione, con le modalità previste dal d.lgs. n. 507/93 e dalla deliberazione n. 289/94.

In tal caso, non e' dovuto il rimborso della parte del canone già versata per il periodo di mancato godimento della concessione e il Comune procede all'incameramento del deposito cauzionale;

3) la ditta e' tenuta al pagamento dell'imposta per anno solare di riferimento, in base all'intera superficie dell'impianto concessa per la pubblicità con esclusione dei supporti e della cornice perimetrale.

Se l'impianto e' predisposto per le affissioni dirette di manifesti e simili, l'imposta e' dovuta per anno solare di riferimento, indipendentemente dal numero dei cambi e dalla durata di ogni affissione.

L'imposta deve essere versata in un'unica soluzione entro il 31 (trentuno) gennaio dell'anno solare di riferimento ovvero, se ricorrono i presupposti di cui al d.lgs. n. 507/93, in 4 (quattro) rate trimestrali aventi scadenza il 31 (trentuno) gennaio, il 31 (trentuno) marzo, il 30 (trenta) giugno ed il 30 (trenta) settembre dell'anno solare di riferimento.

Se il pagamento viene omesso o ritardato, si applicano le soprattasse e gli interessi di mora stabiliti dal d.lgs. n. 507/93, con gli ulteriori addebiti in caso di riscossione coattiva;

4) la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ove dovuta, e' calcolata in base alla proiezione a terra della sporgenza dell'impianto (supporti e cornice perimetrale) e dell'ingombro dei pali di sostegno, se eccedente la superficie della suddetta proiezione.

La tassa deve essere versata in un'unica soluzione entro il 31 (trentuno) gennaio dell'anno solare di riferimento.

Se il pagamento viene omesso o ritardato, si applicano le soprattasse e gli interessi di mora stabiliti dal d.lgs. n. 507/93, con gli ulteriori addebiti in caso di riscossione coattiva.

5) la ditta è obbligata al pagamento del canone di concessione per anno solare di riferimento e in base alla superficie di cui al punto 3, primo periodo nella misura di lire _____ e fatti salvi gli aggiornamenti disposti dal Comune con propria deliberazione.

Il canone deve essere versato in 4 (quattro) rate trimestrali anticipate, entro il giorno 20 (venti) del primo mese di ciascun trimestre;

6) il deposito cauzionale di un'annualità del canone, costituito a garanzia degli adempimenti della concessione, deve essere ricostituito, entro 30 (trenta) giorni, qualora il Comune ne debba fare utilizzo per le inadempienze della ditta;

7) la concessione e' revocata nei seguenti casi:

- contravvenzione al divieto assoluto di cedere o subconcedere a terzi la concessione;
- spostamento o modifica dell'impianto, senza la preventiva autorizzazione del Comune;
- mancata stipula della polizza assicurativa contro i danni a terzi o a cose di terzi;
- mancata apposizione della targa di identificazione, recante i dati stabiliti dal Comune;
- mancato pagamento annuale dell'imposta sulla pubblicità, della tassa di occupazione del suolo pubblico e del canone di concessione ovvero anche di due rate trimestrali consecutive dell'imposta o del canone;
- recidiva nell'inadempimento ad uno o più obblighi, contestati per iscritto senza che la ditta vi abbia posto rimedio entro il termine fissato dal Comune;
- mancata ricostituzione del deposito cauzionale.

Il Servizio Affissioni e Pubblicità e la Polizia Municipale sono incaricati, per quanto di competenza, di far rispettare gli obblighi della concessione.

Il Dirigente

Al Comune di Roma
Dipartimento VIII - Politiche Economiche e delle Attivita' Produttive
IV U.O.A. - Area Servizi Pubblicitari

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, nella qualita' di rappresentante legale pro-tempore, impegna la ditta _____, con sede in _____, codice fiscale _____, partita iva _____, a rispettare i seguenti obblighi ai fini del rinnovo/rilascio della concessione per l'installazione sull'area comunale, sita in via _____ civico/Km. _____, dell'impianto della tipologia _____ destinato all'esposizione di pubblicita' per conto proprio/terzi:

- ad eseguire puntualmente i versamenti dell'imposta sulla pubblicita', della tassa per l'occupazione del suolo pubblico e del canone di concessione, applicandosi, nell'ipotesi di omesso o ritardato pagamento del canone di concessione, gli interessi al tasso legale, fino alla data del soddisfo, ed un'indennita' di mora, a titolo di penale ai sensi degli articoli 1382 e 1383 del codice civile, pari al 6% (sei per cento) della somma non versata, con gli ulteriori addebiti in caso di riscossione coattiva;

- ad osservare tutte le norme riguardanti la sicurezza, gli scavi, gli allacci per l'energia elettrica, eccetera, sollevando il Comune da ogni responsabilita' verso terzi o cose di terzi mediante la stipula di un'idonea polizza assicurativa, da depositare presso l'ufficio comunale preposto alla gestione della concessione entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di rinnovo/rilascio;

- a riservare gratuitamente l'impianto, predisposto per le affissioni dirette, alle comunicazioni del Comune per un periodo di 15 (quindici) giorni all'anno, dietro preavviso del Comune stesso di almeno 30 (trenta) giorni e con spese di affissione a proprio carico;

- ad eseguire gratuitamente la rimozione con i propri mezzi, compreso il trasporto nella depositaria comunale, di impianti pubblicitari abusivi installati nelle prossimita' dell'impianto oggetto della concessione, dietro preavviso del Comune di almeno 7 (sette) giorni ed alla presenza di addetti comunali.

La ditta prende atto della possibilita' di integrazioni o modifiche alle leggi, ai regolamenti, alle deliberazioni ed ai provvedimenti in genere che disciplinano la materia della pubblicita' esterna e si impegna fin da ora ad osservarne il puntuale rispetto.

Il rappresentante legale
(firma autenticata ai sensi della legge n. 15/68)

Allegato C)

Mod. AAP

S.P.Q.R.
COMUNE DI ROMA
DIPARTIMENTO VIII
POLITICHE ECONOMICHE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
IV° U.O.A. AREA SERVIZI PUBBLICITARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____ DEL _____

Oggetto: Rinnovo/rilascio dell'autorizzazione alla ditta _____ per l'installazione sull'area non comunale, sita in via _____ civico/Km. _____, dell'impianto della tipologia _____ destinato all'esposizione di pubblicita' per conto proprio/terzi.

IL DIRIGENTE

Premesso che, con decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' stato approvato il nuovo ordinamento della pubblicita' esterna;

che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 289 del 19 dicembre 1994, e' stato approvato il regolamento comunale di attuazione del d.lgs. n. 507/93;

che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 254 del 6 novembre 1995, e' stato approvato il piano generale di riordino degli impianti pubblicitari, anche ai fini del rinnovo e rilascio di concessioni e autorizzazioni pluriennali;

che, con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____ 1997, sono state approvate le modalita' del procedimento di riordino;

che, con il numero d'ordine R/ _____ di cui al prot. n. _____ del _____, la ditta _____ ha presentato la domanda per il riordino e rinnovo dell'autorizzazione in oggetto, originata dal provvedimento di cui alla _____ n. _____ del _____;

(ovvero)

che, con il numero d'ordine E/ _____ di cui al prot. n. _____ del _____, la ditta _____ ha presentato la domanda per l'esame e il rilascio dell'autorizzazione in oggetto, di cui alla reversale n. _____ del _____;

che sono stati verificati tutti i requisiti di cui alle deliberazioni n. 289/94, n. 254/95 e n. _____/97, come risulta dal seguente estratto dell'istruttoria:

-
-
-
-
-

che la ditta ha sottoscritto il preventivo atto d'obbligo, allegato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

visto il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modifiche ed integrazioni;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 289 del 19 dicembre 1994, recante il regolamento comunale sulla pubblicita' esterna;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 254 del 6 novembre 1995, recante il piano generale di riordino degli impianti pubblicitari;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____ 1997, recante le modalita' del procedimento di riordino degli impianti pubblicitari;

vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni;

attestata la regolarita' tecnico-amministrativa del provvedimento;

visto l'articolo 27, comma 2 lettera e), dello statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 316 del 26 settembre 1991, e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

E' autorizzato alla ditta _____, con sede in _____, codice fiscale _____, partita iva _____, in persona del legale rappresentante pro-tempore _____, nato a _____ il _____ e domiciliato come sopra per la carica, il rinnovo/rilascio del titolo per l'installazione sull'area non comunale, sita in via _____ civico/Km. _____, dell'impianto della tipologia _____ destinato all'esposizione di pubblicita' per conto proprio/terzi.

Pertanto, il provvedimento che ha originato l'autorizzazione, di cui alla _____ n. _____ del _____, e' definitivamente sostituito dalla presente determinazione dirigenziale (clausola esclusiva per il rinnovo dell'autorizzazione).

L'autorizzazione deve intendersi rinunciata irrevocabilmente, se l'impianto non viene installato e il pagamento dell'imposta sulla pubblicita' non viene effettuato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento (clausola esclusiva per il rilascio dell'autorizzazione).

La ditta e' tenuta ad osservare le disposizioni generali contenute nell'attuale normativa di legge, regolamento e piano, di cui al d.lgs. n. 507/93 ed alle deliberazioni n. 289/94, n. 254/95 e n. ____/97, e a rispettare, in particolare, le seguenti prescrizioni:

1) l'autorizzazione ha una durata di 3 (tre) anni e puo' essere rinnovata di anno in anno, mediante il regolare pagamento dell'imposta sulla pubblicita' e sempre che permanga il consenso del proprietario dell'area di sedime.

Il Comune ha la potesta' di revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione, per una motivata esigenza di pubblico interesse, e di disporre la rimozione dell'impianto, specie se dovesse sopravvenire un provvedimento di diniego del nulla osta da parte della autorita' superiore tutoria del vincolo sull'area di sedime, ove esistente.

Il Comune ha la potesta' di disporre, durante il periodo di durata dell'autorizzazione, l'adeguamento dell'impianto ad un piano particolareggiato o ad un progetto di arredo urbano. E' fatta salva la facolta' della ditta di richiederne in qualsiasi momento la scadenza anticipata, con le modalita' previste dal d.lgs. n. 507/93 e dalla deliberazione n. 289/94;

2) la ditta e' obbligata al pagamento dell'imposta per anno solare di riferimento, in base all'intera superficie dell'impianto autorizzata per la pubblicita' con esclusione dei supporti e della cornice perimetrale.

Se l'impianto e' predisposto per le affissioni dirette di manifesti e simili, l'imposta e' dovuta per anno solare di riferimento, indipendentemente dal numero dei cambi e dalla durata di ogni affissione.

L'imposta deve essere versata in un'unica soluzione entro il 31 (trentuno) gennaio dell'anno solare di riferimento ovvero, se ricorrono i presupposti di cui al d.lgs. n. 507/93, in 4 (quattro) rate trimestrali aventi scadenza il 31 (trentuno) gennaio, il 31 (trentuno) marzo, il 30 (trenta) giugno ed il 30 (trenta) settembre dell'anno solare di riferimento.

Se il pagamento viene omesso o ritardato, si applicano le soprattasse e gli interessi di mora stabiliti dal d.lgs. n. 507/93, con gli ulteriori addebiti in caso di riscossione coattiva;

3) L'autorizzazione e' revocata nei seguenti casi:

- spostamento o modifica dell'impianto, senza la preventiva autorizzazione del Comune;
- mancata apposizione della targa di identificazione, recante i dati stabiliti dal Comune;
- mancato pagamento annuale ovvero anche di due rate trimestrali consecutive dell'imposta sulla pubblicita';
- recidiva nell'inadempimento ad uno o piu' obblighi, contestati per iscritto senza che la ditta vi abbia posto rimedio entro il termine fissato dal Comune;
- ritiro del consenso del proprietario dell'area di sedime dell'impianto.

Il Servizio Affissioni e Pubblicita' e la Polizia Municipale sono incaricati, per quanto di competenza, di far rispettare le prescrizioni dell'autorizzazione.

Al Comune di Roma

Il Dirigente

Dipartimento VIII - Politiche Economiche e delle Attivita' Produttive
IV U.O.A. - Area Servizi Pubblicitari

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, nella qualita' di rappresentante legale pro-tempore, impegna la ditta _____, con sede in _____, codice fiscale _____, partita iva _____, a rispettare i seguenti obblighi ai fini del rinnovo/rilascio dell'autorizzazione per l'installazione sull'area non comunale, sita in via _____ civico/Km. _____, dell'impianto della tipologia _____ destinato all'esposizione di pubblicita' per conto proprio/terzi:

- a riservare gratuitamente l'impianto, predisposto per le affissioni dirette, alle comunicazioni del Comune per un periodo di 15 (quindici) giorni all'anno, dietro preavviso del Comune stesso di almeno 30 (trenta) giorni e con spese di affissione a proprio carico;
- ad eseguire gratuitamente la rimozione con i propri mezzi, compreso il trasporto nella depositaria comunale, di impianti pubblicitari abusivi installati nelle prossimita' dell'impianto oggetto dell'autorizzazione, dietro preavviso del Comune di almeno 7 (sette) giorni ed alla presenza di addetti comunali.

La ditta prende atto della possibilita' di integrazioni o modifiche alle leggi, ai regolamenti, alle deliberazioni ed ai provvedimenti in genere che disciplinano la materia della pubblicita' esterna e si impegna fin da ora ad osservarne il puntuale rispetto.

Il rappresentante legale

(firma autenticata ai sensi della legge n. 15/68)

L'on. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimita'.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimita', immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE

W. TOCCI - F. FARINELLI

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE

V. GAGLIANI CAPUTO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

C. FRATE

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata ~~adottata~~ dalla Giunta Comunale nella seduta del
9 maggio 1997.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....